

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 25 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 3a Prescrizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura,
 in caso di celere intervento

¹ In situazioni che impongono un intervento celere, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può vietare l'importazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari che costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente.

² Può fissare, per tali prodotti fitosanitari, valori massimi che non devono essere superati.

³ Può stabilire per quali prodotti fitosanitari l'importazione o l'immissione sul mercato può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d'esportazione o di un servizio accreditato.

⁴ Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica.

⁵ Le partite per le quali all'atto dell'importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva

² L'UFAG può fissare, per i principi attivi, le seguenti condizioni e limitazioni:

¹ RS 916.161; RU 2011 2331

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova